



Consiglio del 21 ottobre 2013

Punto 6 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 6.2.

Segnalazione in CR delle operazioni sotto la soglia di rilevazione.



Segnalazione in CR delle operazioni sotto la soglia di rilevazione.

Documento per la discussione al 10 ottobre 2013

Nel corso dell'ultima riunione della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi, alcuni Associati hanno segnalato un nuovo rilievo sollevato da Banca d'Italia in ordine alle modalità di segnalazione in CR delle operazioni di factoring. In particolare, la contestazione attiene alle operazioni in cui il valore dell'anticipazione verso il cedente, rilevata nei rischi per cassa, assuma valori al di sotto dei 30.000 euro (a volte azzerandosi), pur in presenza di un montecrediti sottostante, rilevato nella sezione informativa, superiore a tale soglia.

E' noto che il limite di censimento della centrale rischi, successivamente all'incorporazione della Centrale Rischi di Importo Contenuto, è fissato in 30.000 euro, ad eccezione delle posizioni in sofferenza sempre segnalate. La Circolare 139 definisce nel dettaglio le regole e le condizioni al ricorrere delle quali scatta l'obbligo di segnalazione. Per il factoring, come appare chiaramente dall'estratto riportato di seguito, si individua come riferimento il valore nominale dei crediti acquistati.

5. Limiti di censimento.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- *la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e per firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;*
- *[...]*
- *il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione è pari o superiore a 30.000 €;*
- *[...]*

Gli Associati coinvolti hanno segnalato che l'interpretazione di Banca d'Italia richiederebbe di non segnalare le operazioni con esposizione per cassa sotto la soglia di censimento e pertanto di escludere, dalla CR, tutte le operazioni in cui l'esposizione verso il cedente non sia coerentemente valorizzata (per le operazioni di sola garanzia è stato inoltre ipotizzata la segnalazione del debitore ceduto fra le garanzie rilasciate). Sulla base di tale interpretazione, è stato chiesto a tali Associati di modificare le proprie segnalazioni.

Dal confronto in Commissione, è emerso che la maggior parte degli Associati attualmente segnala, a condizione che il montecrediti ceduto sia pari o superiore a 30.000 euro, le operazioni sotto soglia nonché i crediti ceduti (in sezione informativa), anche in assenza di esposizioni verso il cliente (sola gestione/sola garanzia). Ciò in considerazione di quanto previsto dalla stessa Circolare 139, sopra riportata (Cap. II, pag. II.6).

Tale previsione supporta infatti, in maniera esplicita, la segnalazione delle esposizioni sotto la soglia qualora il montecrediti sottostante sia superiore ai 30.000 euro. Peraltro, dal punto di vista operativo, tale modalità di segnalazione appare corretta in quanto l'esposizione del cliente potrebbe scendere al di sotto della soglia per ragioni collegate all'andamento degli incassi, creando così una segnalazione altalenante del soggetto in CR.

Con riferimento alle operazioni di sola gestione e sola garanzia, la segnalazione in CR del debitore in sezione informativa anche in assenza di esposizione del cliente sarebbe supportata da un altro passaggio della normativa, peraltro recentemente introdotto con l'11° aggiornamento della Circolare 139 (Cap. II, pag. II.23):

8. Censito collegato.

[...].

In particolare, nelle categorie di censimento garanzie ricevute e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore non rilevato quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento [...].

Tale passaggio infatti confermerebbe la necessità di segnalare, nella sezione informativa, i crediti ceduti anche nei casi in cui il cedente non sia stato segnalato, in assenza di esposizioni.

Tale orientamento vorrebbe essere mantenuto in relazione al fatto che ciò consente di tenere monitorato il rischio complessivo di sistema sui soggetti segnalati.

Si rileva tuttavia che alcuni Associati attualmente non segnalano alcunché in presenza di operazioni sotto soglia.

Per quanto riguarda la possibilità di segnalare le operazioni di sola garanzia come impegni nei confronti del debitore ceduto, tale interpretazione appare non coerente con quanto previsto dalla normativa in quanto si ritiene applicabile il seguente passaggio (Cap II, pag. II.13):

2. Crediti di firma.

[...].

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Infatti il debitore non è a conoscenza, di norma, della natura del contratto stipulato con il cedente.

